

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome:

(barrare una delle seguenti opzioni)

Isritto nella sezione A, B, D, E del Registro Unico degli Intermediari
in data, con il numero

che opera in forma individuale

oppure

che opera in veste di.....

Sede Legale

Sedi Operative

Recapito telefonico

Sito internet (se esistente).....

posta elettronica.....

Posta Elettronica Certificata – PEC

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

In caso di intermediario che opera in forma societaria:

Ragione sociale della Società: **Connexa Instech SRL**

Sede Legale: **Bari, Via Volga SNC, 70132**

Sedi Operative: **Brindisi, Via Guerrieri 7, 72100**

Recapito telefonico: **389 9283084**

Sito internet: **<https://autoconnexa.it/>**

posta elettronica: **assistenza@drive-connexa.it**

Posta Elettronica Certificata (PEC): **connexainstechsrl@pec.it**

Isritto nella sezione **A** del Registro Unico degli Intermediari in data **17/07/2023**, con il numero **A000733367**.

L'Autorità Competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra elencato intermediario è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo (barrare l’opzione interessata)

L’intermediario ha messo a disposizione nei locali del distributore

L’intermediario ha pubblicato sul suo sito internet

l’elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

L’intermediario (barrare l’opzione interessata)

è detentore

non è detentore

di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una delle società del Gruppo ITAS.

Le società del Gruppo ITAS (barrare l’opzione interessata)

detengono

non detengono

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Spazio riservato agli iscritti in A, B ed E:

L’attività di distribuzione intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Spazio riservato agli iscritti in A:

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all’impresa:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell’intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Il reclamo può essere inoltrato a:

Servizio Reclami - Gruppo ITAS Assicurazioni - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – email: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo eventualmente inoltrato all’intermediario è da quest’ultimo trasmesso all’impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario, come sopra definiti - l’applicazione dell’ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall’intermediario stesso.

Spazio riservato agli iscritti in B e D:

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa, relativamente al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa stessa.

Il reclamo può essere inoltrato a: **Servizio Reclami - Gruppo ITAS Assicurazioni - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – email: reclami@gruppoitas.it**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo di pertinenza dell'impresa eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest'ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Tali reclami, corredati delle informazioni di cui sopra, possono essere inoltrati a:

(inserire recapiti dell'intermediario o della sua funzione reclami, se esistente, e riferimento al termine di 45 giorni per il riscontro)

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <https://ec.europa.eu/info/fin-net>

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito riportati.

Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.

Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Arbitrato: le Condizioni Generali di Assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it - sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).

Per la risoluzione delle controversie tra un contraente e il proprio intermediario riguardo ai prodotti di investimento assicurativo è possibile rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob. La presentazione del ricorso da parte dell'investitore avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".